

ROBERTO D'ORAZIO

## IL CODICE EUROPEO DI AUTODISCIPLINA BANCARIA SUL PAGAMENTO ELETTRONICO

**SOMMARIO** 1. Pagamento elettronico e criteri deontologici. — 2. Campo d'applicazione del codice ECSA. — 3. Conclusione e modifica del contratto. — 4. Regime della responsabilità e ripartizione dei rischi. — 5. L'irrevocabilità del pagamento. — 6. Una proposta di legge italiana.

### 1. PAGAMENTO ELETTRONICO E CRITERI DEONTOLOGICI.

Nel quadro dell'attività istituzionale della Commissione della Comunità Europea, alcune recenti iniziative, assunte in tema di trasferimento elettronico di fondi, rivestono interesse particolare, per le implicazioni concernenti due settori dell'attività economica ai quali il processo integrativo comunitario ha attribuito grande risalto: la telematica e i servizi bancari<sup>1</sup>.

La diffusa applicazione, da parte delle banche (e degli istituti non bancari operanti negli Stati membri), delle tecniche informatiche alle operazioni di trasferimento di fondi, ha determinato una duplice esigenza: la necessità, da un lato, di favorire la compatibilità tecnica tra i sistemi telematici a tal fine utilizzati in ciascun Paese membro, e, dall'altro, quella di formulare una disciplina uniforme dei principali profili di rilevanza giuridica.

Un regolamento degli interessi coinvolti nella prestazione dei nuovi servizi non avrebbe quindi potuto, secondo gli intendimenti della Commissione, ignorare tali coordinate di fondo; privilegiando uno soltanto degli aspetti, infatti, il risultato sarebbe stato quello di ostacolare lo sviluppo tecnico e commerciale del settore — ancora lungi, si ritiene, dall'aver raggiunto un assetto definitivo — oppure quello

<sup>1</sup> Sulle cui interrelazioni cfr. i contributi raccolti in G. TAMBURINI (a cura di), *Verso l'economia dei nuovi servizi: il settore finan-*

*ziario*, Bologna, 1988, in particolare p. 51 ss., 75 ss.

di far gravare sugli utenti, in quanto contraenti deboli, i costi dell'innovazione<sup>2</sup>.

Ciò ha indotto i commissari CEE ad accantonare un originario progetto di direttiva<sup>3</sup> e ad emanare due successive raccomandazioni: la prima diretta a regolare i rapporti tra gli istituti prestatori dei servizi elettronici di pagamento e i commercianti, la seconda rivolta invece ai rapporti tra i suddetti istituti e gli utenti<sup>4</sup>. Il ricorso a strumenti notoriamente non vincolanti, quali sono, a differenza delle direttive, le raccomandazioni, denota l'intento di promuovere la formazione di canoni deontologici, ritenuti idonei a recepire agevolmente l'*acquis communautaire* (costituito non solo da atti formali, ma anche dagli impegni e dagli orientamenti altrimenti espressi) prodotti in questo ambito, laddove atti imperativi, pur garantendo con maggiore efficacia la tutela di determinati diritti riconosciuti agli utenti, avrebbero potuto rivelarsi presto obsoleti rispetto all'evolversi dello stato della tecnica.

Tale presupposto, peraltro, si riflette non solamente nello strumento giuridico prescelto — di *soft law*, come si è detto —, ma anche nel suo stesso contenuto; la prima raccomandazione, infatti, introducendo un « codice di buona condotta in materia di pagamento elettronico », si è avvalsa di una figura nota anche al mondo dei rapporti commerciali e delle associazioni professionali, in cui ricorrono frequentemente forme di autoproduzione legislativa o di normativa convenzionale<sup>5</sup>; ed anche la seconda raccomandazione, pur fissando un termine per l'adesione dei destinatari alle *guidelines* in essa enunciate, pare ugualmente ispirata all'idea di un « controllo preventivo » circa la conformità di determinati contegni a norme comunitarie che si teme possano essere violate.

<sup>2</sup> Per una più ampia ricostruzione dell'atteggiamento degli organi comunitari in *subjecta materia* sia consentito rinviare a R. D'ORAZIO, *Aspetti evolutivi della disciplina CEE delle carte di pagamento*, in questa *Rivista*, 1989, p. 765 ss.

<sup>3</sup> Un progetto di direttiva è stato elaborato dalla D.G. XI della Commissione: « Draft Articles concerning Electronic Fund Transfer, Point of Sale Payment and "New" Payment Systems » (XI/23/86, Rev. 2, luglio 1986).

<sup>4</sup> V., rispettivamente, la Raccomandazione della Commissione CEE 8 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, p. 955 ss., e Raccomandazione 17 novembre 1988, *ivi*, 1989, p. 761 ss.

<sup>5</sup> Sui codici di correttezza v. G. SANTINI, *Commercio e servizi*, Bologna, 1988, p. 289 ss.; E. ROPPO, *Un fenomeno del terziario: organizzazioni professionali e « codici deontologici »*, in *Econ. dir. terziario*, 1989, 3, p. 187 ss.; nel settore specifico della tele-

matica, cfr. R. D'ORAZIO e V. ZENO ZENCOVICH, *Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici*, in questa *Rivista*, 1990, p. 469 ss. La Commissione CEE, già in altre occasioni, prima di adottare più incisivi provvedimenti, ha introdotto, con il medesimo atto formale, un codice di condotta: v. ad esempio la Raccomandazione 534/1977 (in *G.U.C.E.* L212 del 20 agosto 1977) in tema di operazioni relative ai valori mobiliari). Detti « codici », utilizzati per raccogliere organicamente le regole di condotta formulate nei riguardi di imprese multinazionali o di soggetti di diritto interno, fanno comunque parte anche dell'esperienza del diritto internazionale: cfr. G. SACERDOTI, *Les codes de conduite sur les entreprises multinationales entre droit international et droit interne: mise en oeuvre et effets juridiques*, in *Etudes en l'honneur de R. Ago*, Milano, 1987, vol. VI, p. 263 ss.

Suggerendo il comportamento voluto, in attesa che la situazione maturi in modo da consentire, se del caso, l'adozione di atti obbligatori, le due raccomandazioni si rivolgono direttamente alle imprese del settore (potendo esse senza dubbio figurare come loro destinatarie, al pari di tutti i soggetti dell'ordinamento comunitario, siano essi Stati membri, istituzioni o individui<sup>6</sup>). Sotto questo profilo, l'obiettivo — incoraggiare la spontanea formulazione di parametri di condotta professionale —, non sembra estraneo alla tendenza più generale, emersa in diversi ambiti dell'attività economica, a valorizzare gli strumenti deontologici, coinvolgendo l'autonomia collettiva di determinati gruppi nella produzione di norme delle quali i gruppi medesimi sono i destinatari. La posizione assunta dalle autorità comunitarie, in altre parole, pare riallacciarsi al fenomeno dell'« economia autoregolata », la cui nota distintiva si coglie appunto nell'ingresso che nelle forme di autoregolamentazione di determinate attività fanno interessi propri di altre categorie economiche e sociali<sup>7</sup>.

Il difetto di efficacia vincolante che contraddistingue lo strumento formale utilizzato dalla Commissione, e la natura puramente deontologica del codice recentemente adottato, in adesione all'invito comunitario, dalle tre associazioni europee del settore creditizio<sup>8</sup>,

<sup>6</sup> V., in argomento, l'approfondito studio di E. CORTESE PINTO, *Le raccomandazioni nel diritto della CEE*, in Riv. dir. eur., 1989, 3/4, p. 339 ss.; e, più in generale, P. MENGOSI, *Diritto privato e diritto comunitario*, nel Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. XXI, Torino, 1987, p. 100 ss. La sola disposizione, contenuta nella raccomandazione del 1988, rivolta agli Stati membri, concerne l'invito a favorire la circolazione transfrontaliera dei dati relativi alle operazioni svolte mediante carta di pagamento, sopprimendo le forme di autorizzazione previste dalle leggi nazionali (è il caso della Francia), e salvaguardando, nel contempo, la riservatezza dei soggetti titolari delle carte.

<sup>7</sup> Il fenomeno (la cui comprensione generale muove dalle fondamentali pagine di P. RESCIGNO, *Le società intermedie*, ora in *Persona e comunità*, I, Padova, 1987, in particolare p. 47), è stato oggetto, in tempi recenti, di una rinnovata attenzione da parte della dottrina francese, specie con riguardo alle attività finanziarie e di borsa: v., tra gli altri, M. FRANÇOIS-PONCET, *Réflexions sur la déontologie*, in Rev. de la Banque, 1989, p. 476 ss.; V.G. FARJAT, *Réflexions sur le codes de conduite privés*, in *Mélanges Goldman*, Paris, 1982, p. 47 ss.; M. VASSEUR, *Le pou-*

*voir de la Banque de France de prendre des règlements et d'édicter des normes professionnelles*, in Dalloz, 1981, p. 25 ss.; C. HANNOUN, *La déontologie des activités financières: contribution aux recherches actuelles sur le néo-corporatisme*, in Rev. trim. droit comm., 1989, p. 417 ss. Nel settore specifico del trasferimento elettronico di fondi la tendenza descritta ha trovato puntuale espressione in Australia e in Nuova Zelanda, dove gli istituti emittenti di carte di pagamento hanno sottoscritto codici deontologici elaborati dalle autorità governative: si tratta delle *Government's Recommended Procedures* australiane (1986) e del *New Zealand Code of Practice* (1987). Vedine il commento in A. TYREE, *EFT: Surveillance, Intervention and Dispute Resolution*, in T. BOURGOIGNIE e M. GOYENS (eds.), *Transfert électronique de fonds et protection du consommateur*, Bruxelles, 1990, p. 275 ss.

<sup>8</sup> *Code of Best Practice* in tema di pagamento elettronico, pubblicato nel 1990 dalle associazioni bancarie della Comunità Europea: la Federazione Bancaria, l'Associazione delle Casse di Risparmio e l'Associazione delle Banche cooperative, facenti parte dell'ECSA (European Credit Sector Association).

sembrerebbero confinare la riflessione sul trasferimento elettronico di fondi al solo profilo *de iure condendo*. Ma, ad un esame più attento, sia le enunciazioni dell'organo comunitario che quelle delle associazioni professionali non possono dirsi completamente prive di una rilevanza giuridica immediata, in quanto dirette a configurare la *best practice* nel settore del pagamento elettronico.

Si deve ritenere infatti che i criteri deontologici, esprimendo le regole di abilità mercantile da osservarsi nello svolgimento di una determinata attività economica, non esauriscano la loro incidenza all'interno della categoria professionale che li ha elaborati, ma suscitino anche, nel quadro dei rapporti contrattuali instaurati, un'aspettativa circa il comportamento esecutivo del debitore; in questo senso, essendo il contratto di prestazione di servizi sottoscritto dagli utenti un atto professionalmente regolamentato, anche questi ultimi devono reputarsi « destinatari » dell'*engagement d'honneur*, tanto più se il contratto faccia ad esso rinvio esplicito.

Sulla base di dette norme, pertanto, sarà possibile determinare l'equilibrio economico dell'operazione, apprezzando comparativamente i sacrifici esigibili dai contraenti; e ad esse potrà fare riferimento il giudice, in sede di valutazione dell'esattezza dell'adempimento, per formulare concreti parametri di buona fede *in executivis* e di diligenza professionale<sup>9</sup>.

Ove si consideri, inoltre, che le norme di comportamento, nel caso particolare di cui si discorre, sono state adottate su impulso delle autorità comunitarie e secondo linee da queste tracciate, si comprende allora l'interesse rivestito dal codice pubblicato dall'ECSA, poiché da un giudizio di adeguatezza sul seguito in esso dato alle disposizioni della Commissione potranno dipendere, da parte di questa, più compiuti ed incisivi interventi<sup>10</sup>.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CODICE ECSA.

La prima difficoltà che s'incontra, affrontando i profili giuridici delle carte di pagamento, consiste nella delimitazione dello stesso oggetto d'indagine. Nell'ambito di ciò che da più parti si definisce ge-

<sup>9</sup> Il dibattito sulle fonti d'integrazione del contratto, com'è noto, è assai ampio e non è possibile qui riportare esaurienti riferimenti. Sulla buona fede, intesa come una sorta di rinvio ricettizio ad un ordinamento sociale autonomo, identificato nel c.d. sistema della correttezza commerciale, v. però G. CATTANEO, *Buona fede obiettiva e abuso del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, p. 631 ss. Sui « codici », per un raffronto con l'esperienza di altri ordinamenti, oltre a R. D'ORA-

ZIO e V. ZENO-ZENCOVICH, *op. loc. cit.*, cfr. R. FERGUSON, *The Legal Status of Non-Statutory Codes of Practice*, in *Journ. Bus. Law*, 1988, p. 12 ss.

<sup>10</sup> Del resto, il termine di dodici mesi, prescritto dalla raccomandazione per la sua applicazione, sembra costituire quasi un'anticipazione dell'obbligo di risultato in cui risiede il carattere vincolante della direttiva (più volte preannunciata in questo settore).

nericamente *moneta elettronica*<sup>11</sup>, si annoverano differenti modalità di movimento di fondi, che si prestano a molteplici distinzioni a seconda della natura dell'operazione, dei soggetti che la pongono in atto e dei sistemi giuridici da cui se ne debba ricavare il regolamento.

Così, ad esempio, alcune legislazioni riservano un regime sostanzialmente uniforme alle carte di credito tradizionali (anche « bilaterali ») e a quelle utilizzate per il pagamento elettronico, nel presupposto della loro omogenea funzione economico-sociale, e avendo riguardo all'obiettivo concreto della tutela degli utenti<sup>12</sup>.

Per altro verso, il primo e più articolato testo normativo in materia, l'*Electronic Fund Transfer Act* statunitense, non comprende nel proprio campo applicativo le operazioni che non siano compiute da *consumers* e quelle di cui, comunque, solo il trattamento, ma non l'inizio, sia effettuato elettronicamente<sup>13</sup>: secondo questa accezione restrittiva dei sistemi di trasferimento elettronico di fondi, dovrebbero pertanto ritenersi ad essi estranee le operazioni che non

<sup>11</sup> V., ad esempio, P. FRAZER, *Plastic and electronic money*, Cambridge, 1985; D. MARTRES e G. SABATIER, *La monnaie électronique*, Paris, 1987. L'espressione, tuttavia, non sembra corretta, perché i sistemi telematici, in questo caso, costituiscono soltanto il nuovo vettore della consueta moneta scritturale: cfr. M. VASSEUR, *Aspects juridiques des nouveaux moyens de paiement*, in *Rev. de la Banque*, 1982, p. 582. Il fenomeno quindi non si discosta dalla « moneta bancaria », segnando semmai una nuova tappa nell'evoluzione dei sistemi di pagamento verso una maggiore astrattezza, che conferma la collocazione delle forme di attribuzione delle disponibilità monetarie nel diritto delle obbligazioni e non più nel campo dei diritti reali: cfr. B. INZITARI, *Il danaro come « unità ideale »: conseguenze su circolazione e pagamento*, nel *Trattato di dir. comm. e dir. pub. dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. VI, Padova, 1983, p. 49 ss.

L'unico caso in cui l'espressione « moneta elettronica » può rivelarsi in certo modo appropriata sembra quello delle carte succedanee della moneta legale in quanto fondate sul sistema dei pre-pagamenti (la *carte chargée* che ha conosciuto una considerevole diffusione in Francia e in Belgio, e di cui costituiscono applicazioni note anche in Italia la carta « Viacard » per i pagamenti autostradali e le « tessere » telefoniche). Questa carta, rilasciata all'utente contro il versamento di una certa somma, possiede un potere solutorio fino ad un importo corrispondente; utilizzata mediante dispositivi automatici, questi vi addebitano quanto dovuto per la prestazione ottenuta dall'utente; esaurita tale « copertura », la carta non è più utilizzabile. Due ca-

ratteristiche sembrano degne di nota: il pagamento effettuato per mezzo di questa carta è irreversibile; la carta rubata, o comunque utilizzata dopo essere stata smarrita dal suo proprietario, non essendo prevista alcuna procedura d'identificazione dell'utente (codici personali d'accesso), conserva il suo potere solutorio presso i commercianti aderenti alla rete per la quale è stata emessa. In argomento cfr. G. NICCOLINI, *Gettoni e buoni d'acquisto: ancora una generazione di mezzi di pagamento?*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, p. 94 ss.

<sup>12</sup> Cfr. la legge danese sulle carte di pagamento, 6 giugno 1984, n. 284, su cui S. MULVAD, *The Danish Payment Cards Act of 1984*, in T. BOURGOIGNIE e M. GOYENS, *op. cit.*, p. 125 ss. Cfr., inoltre, con un'impostazione affine a quella danese, la *Debit Cards Law* israeliana del 9 luglio 1986 (in *Sefer Ha Chukkim* 1986, n. 1185).

<sup>13</sup> Entrato in vigore negli Stati Uniti nel quadro del *Consumer Credit Act*, ed integrato dalla *Regulation E* emanata dalla FED « to carry on the purpose of the Act, including, primarily, the protection of individual consumer engaging in electronic transfers », l'*EFTA* (Title IX legge 95-630, USC §§ 1693 *et seq.*), definisce il trasferimento elettronico di fondi come « any transfer of funds other than a transaction originated by check, draft or similar-paper instrument, that is initiated through an electronic terminal, telephonic instrument or computer or magnetic tape so as to order, instruct, or authorize a financial institution to debit or credit an account ». Per una puntuale analisi della disciplina USA (integrata dal *New Uniform Payment Code*), cfr. E. GIANNANTONIO, *Trasferimento elettronico di fondi e autonomia privata*, Milano, 1986.

producono elettronicamente il regolamento contabile, come il servizio Bancomat quando funzioni su rete *off-line*<sup>14</sup> (nonché i trasferimenti interbancari, come le procedure di *check truncation*).

Da alcune definizioni legislative si trae dunque che ad una categoria generale di carta di pagamento possono riferirsi operazioni strutturalmente diverse, sottoposte talvolta ad un regolamento uniforme, al quale però è difficile far corrispondere, sul piano sistematico, un'interpretazione unitaria che non tenga conto dei singoli rapporti giuridici di volta in volta instaurati.

Sotto questo aspetto, il codice di *best practice* pubblicato dall'EC-SA circoscrive la materia disciplinata con chiarezza maggiore di quanto forse non facciano altri testi normativi ed anche di fonte comunitaria, in cui è prevalente la preoccupazione di non legare le proprie definizioni a profili della realtà economica suscettibili di modificarsi rapidamente; ma, nel contempo, dello spettro di operazioni contemplato dalla raccomandazione CEE del 1988 soltanto una parte è compresa nella sua sfera applicativa. Occorre infatti tener presente che le norme comunitarie, *ratione materiae*, regolano non solo i sistemi che presuppongono l'uso di una carta (e cioè i pagamenti effettuati presso *points of sale* e le operazioni di prelievo compiute mediante sportelli automatizzati, detti *automated teller machines*<sup>15</sup>), ma anche i movimenti di fondi ordinati dal domicilio dell'utente senza fare uso di una carta (*home banking*)<sup>16</sup>.

Il criterio adottato ricalca da un lato quello dell'*Act* americano, aperto a comprendere la vasta tipologia dei servizi elettronici di pagamento senza limitarsi ad uno specifico mezzo d'accesso; dall'altro, con riguardo ai supporti costituiti da carte, la disciplina CEE, regolando anche quelle che danno luogo ad operazioni di pagamento non elettronico, (« ivi comprese le procedure per le quali è richiesta la firma ed è rilasciata una ricevuta »: v. Allegato della raccomandazio-

<sup>14</sup> In tal caso il servizio Bancomat costituirebbe solo *self-service banking*: cfr. S. MACCARONE, *I trasferimenti elettronici di fondi nel diritto italiano*, in questa Rivista, 1985, p. 608; F. MAIMERI, *Contratti bancari (servizio Bancomat)*, in *Leg. economica* (1982-1983), a cura di F. Vassalli e G. Visentini, Milano, 1985, p. 164; ID., voce *Bancomat*, in *Digesto delle disc. privatistiche: sez. commerciale*, II, Torino, 1987, p. 205 ss.; ID., *Il servizio Bancomat*, in *Dir. della banca e del mercato fin.*, 1990, I, p. 243.

<sup>15</sup> In tal caso la carta, adoperata dal titolare per accedere direttamente al proprio conto di deposito, va qualificata come documento di legittimazione, ex art. 2200 cod. civ.: cfr. S. MACCARONE, *op. cit.*, p. 611; MAIMERI, *op. ult. cit.*, p. 243 ss.; G. BRANCADORO, *Osservazioni sul servizio Bancomat*, in *BBTC*, 1986, I, p. 666 ss.

<sup>16</sup> Per una rassegna tipologica e funzionale delle carte più diffuse, e dei principali problemi giuridici suscitati, nei vari ordinamenti, dalla loro utilizzazione, cfr. (in aggiunta alla dottrina italiana citata alla nota precedente), gli studi di M. SCHAUS e X. THUNIS, *Aspects juridiques du paiement par carte*, Bruxelles, 1988, p. 9 ss.; A. BERTRAND e P. LE CLECH, *La pratique du droit des cartes*, Bruxelles, 1988, p. 19 ss.; con riguardo ai terminali di pagamento situati presso commercianti, H.C. von der CRONE, *Rechtliche Aspekte der direkten Zahlung mit elektronischer Überweisung*, Zürich, 1988, *passim*; con riferimento, invece, ai servizi telematici di pagamento la cui prestazione non richiede l'uso di una carta ma solo di un codice personale di accesso, v. P.M. WETTSTEIN, *Home banking. Die Beziehungen zwischen Kunde und Bank aus juristischer Perspektive*, Zürich, 1989, p. 21 ss.

ne), si accosta alla legge danese, che include nel proprio ambito applicativo tutti i sistemi di pagamento cui si acceda utilizzando una carta, e prescindendo da un'eventuale svolgimento elettronico dell'operazione<sup>17</sup>.

Il codice ECSA, per converso, limita le proprie previsioni alle carte da utilizzarsi in operazioni compiute mediante *ATMs* e *points of sale*. L'accoglimento solo parziale della raccomandazione da parte delle norme deontologiche risulta anche *ratione personae*: queste ultime, infatti, contemplano soltanto le ipotesi di utilizzazione della carta da parte di soggetti che l'adoperino per soddisfare bisogni individuali (ovvero da consumatori, secondo il significato che il termine assume nella disciplina CEE del credito al consumo, nel codice espressamente richiamata), mentre la più ampia formulazione delle norme comunitarie ne lascia supporre l'applicabilità anche nei riguardi di persone giuridiche<sup>18</sup>; restano inoltre fuori dalla portata del codice, com'è ovvio, la carte c.d. « private » (bilaterali, rilasciate da un'impresa per l'acquisto di beni e servizi presso la propria rete di distribuzione, senza che vi sia diretto accesso ad un conto bancario), e le carte (trilaterali) emesse da istituti non bancari, anch'esse soggette invece al vigore della raccomandazione. Il ridotto campo d'azione così tracciato dal codice di comportamento fa sorgere dubbi riguardo l'efficacia dei meccanismi di tutela in esso contenuti.

a) In primo luogo, ammessa la differente natura giuridica delle carte di credito rispetto a quelle di « nuova generazione », può reputarsi conveniente mantenere la distinzione anche sotto il profilo della disciplina applicabile; ma esigenze della pratica, in particolare l'opportunità di evitare che la crescente espansione delle possibilità applicative dei nuovi mezzi di pagamento possa confondere l'utente, facendo concorrere sulla medesima carta regole differenti a seconda della funzione assolta, suggerirebbero di assoggettare ad un unico regolamento tutti i tipi di carta<sup>19</sup>.

Certamente non può trascurarsi che, nella sua accezione rigorosa, può qualificarsi come carta di pagamento (*debit card*) soltanto quella

<sup>17</sup> Per un raffronto della disciplina comunitaria con i testi normativi adottati negli Stati Uniti e in Danimarca può essere utile R. D'ORAZIO, *op. cit.*, p. 768 s.

<sup>18</sup> Dal preambolo delle due raccomandazioni, tuttavia, si evince che principali destinatari della tutela in esse apprestata sono i consumatori. Per una « nozione » di consumatore cfr. G. ALPA, *Consumatore (tutela del)*, in *App. Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1981, p. 516 ss. Sulla configurabilità di una categoria di consumatori nell'ambito della clientela bancaria, v., criticamente, F. ALCA-

RO, « Soggetto » e « contratto » nell'attività bancaria, Milano, 1981, p. 133.

<sup>19</sup> La tendenza è emersa in alcuni ordinamenti; negli Stati Uniti, ad esempio, l'elaborazione del *New Uniform Payment Code* risponde appunto all'esigenza di regolare in modo omogeneo i mezzi di pagamento di cui siano affini la natura ed il procedimento solutorio. V. in proposito J.V. VERGARI, *A Critical Look at the Uniform Payments Code*, in *9 Rutgers Computer & Technology Law Journ.* (1983), p. 316 ss.

bancaria, ovvero quella caratterizzata da due requisiti: l'essere emessa dalla banca presso la quale sono depositati i fondi del titolare (o da una banca non depositaria, aderente ad una convenzione interbancaria), e il dar luogo, per mezzo della sua spendita, all'iscrizione a debito sul conto del titolare delle operazioni effettuate. Le carte di credito, quindi, emesse da istituti non bancari (con funzione intermedia tra gli esercenti commerciali e i consumatori), presso i quali il titolare non precostituisce la provvista necessaria per i pagamenti, non potrebbero rientrare nella categoria, poiché la loro utilizzazione non è di per sé sufficiente a determinare un trasferimento di fondi, dovendosi compiere, con un diverso strumento di pagamento, un'operazione ulteriore (ad es., l'emissione di un assegno).

Elemento qualificante della carta di credito, inoltre — ma qui il dibattito dottrinale ha espresso posizioni divergenti<sup>20</sup> —, è la dilazione del pagamento ad una scadenza precedentemente pattuita (c.d. « periodo contabilizzato »); mentre il trattamento elettronico *on-line* dell'ordine impartito dal titolare di una carta di pagamento, di norma, produce l'effetto di abbreviare, se non di annullare, l'intervallo di tempo tra la transazione effettuata e l'iscrizione del relativo debito<sup>21</sup>.

Nella prassi, tuttavia, le differenze si fanno sempre più tenui. Le convenzioni di rilascio delle carte bancarie consentono forme di utilizzazione sostanzialmente affini a quelle delle carte di credito: in alternativa all'addebito contestuale all'operazione compiuta è infatti possibile avvalersi di un differimento del pagamento o di un'apertura di credito (con la tecnica del c.d. *revolving credit*); a seconda della formula attivata con la spendita della carta, il titolare può quindi assumere obbligazioni tanto *ex pretio* che *ex credito*<sup>22</sup>.

Da ultimo, mette conto per completezza segnalare che, fuori della disciplina negoziale, l'affievolirsi della distinzione tra i due tipi di carte viene avvertito anche quando il meccanismo della dilazione del pagamento, sui cui s'impenna il sistema delle carte di credito, trovi

<sup>20</sup> Sul ruolo della dilazione di pagamento nella ricostruzione sistematica della carta di credito v. principalmente C. DI NANNI, *Pagamento e sostituzione nella carta di credito*, Napoli, 1985, p. 143, 415; A.A. DOLMETTA, *La carta di credito*, Milano, 1982, p. 19; G. DE MARCHI, *Carte di credito e carte bancarie*, in *BBTC*, 1970, I, p. 321 ss.; G. RESTUCCIA, *La carta di credito come nuovo mezzo di pagamento*, Milano, 1988, *passim*; P. SPADOLA, *Carte di credito: terza generazione dei mezzi di pagamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 483 ss.

<sup>21</sup> Sulla natura giuridica dei due tipi di carte v. G. NICCOLINI, *Carte di credito e carte bancarie*, in *Enc. giur. Treccani*.

<sup>22</sup> Una esauriente rassegna tipologica delle carte oggi disponibili e delle possibili formule di utilizzazione, con riguardo all'esperienza francese, dove i nuovi mezzi di pagamento hanno conosciuto la maggiore diffusione, può ritrovarsi in A.M. FOY, *Le point de vue des établissements de crédit. Les Cartes bancaires en France, aspects juridiques*, in T. BOURGOIGNIE e M. GOYENS, *op. cit.*, p. 83 ss.

applicazione nel funzionamento delle carte bancarie: del differimento, in tal caso, taluni tendono ad affermare la natura creditizia<sup>23</sup>.

b) Anche sul versante dei soggetti emittenti, il limite intrinseco delle norme deontologiche, ovvero la loro applicabilità soltanto agli istituti di credito affiliati all'organizzazione che le ha elaborate, sembra ostacolare la realizzazione dell'obiettivo, perseguito dalla Commissione, di un'uniformità di disciplina dei nuovi mezzi di pagamento.

Possono infatti determinarsi delle situazioni di disparità, quando venga riservato un diverso trattamento a due tipi di carte, aventi identiche funzioni, ma rilasciate l'una da un istituto di credito e l'altra da un'impresa non bancaria: ciò che la raccomandazione intende appunto evitare.

Vanno inoltre considerate le divergenze che, nel contesto del mercato comunitario, già sussistono riguardo allo statuto assunto dai soggetti operanti nei diversi Stati membri: in Italia, ad esempio, la gestione di carte di pagamento non rientra nell'attività bancaria tipica, pur essendo consentita alle banche in virtù della capacità generale degli enti creditizi; in Francia, invece, la *loi bancaire* del 1984 impone l'adozione dello statuto di stabilimento di credito agli emittenti di mezzi di pagamento, anche quando essi non raccolgano depositi fra il pubblico e non esercitino il credito (con eccezione però delle carte di credito bilaterali); nel Regno Unito, per contro, l'emissione di carte è consentita anche ad imprese non bancarie, quali le società di costruzione (cfr. *Building Societies Act*, 1986)<sup>24</sup>. Se a ciò si aggiunge che la spendita della carta bancaria effettuata in un paese diverso da quello in cui essa è stata rilasciata, di norma, si avvale dei circuiti

<sup>23</sup> Cfr., in Francia, Cour de Cassation 21 novembre 1984 (in *Dalloz*, 1985, p. 297 ss., commentata da C. LUCAS DE LEYSSAC): ai sensi dell'art. 510 *code civil* il maggiore in curatela non può ottenere il rilascio di una carta bancaria senza l'assistenza del curatore, poiché utilizzando tale carta egli può contrarre debiti eccedenti la disponibilità del suo patrimonio. Da tale sentenza parte della dottrina francese, al di là di una volontà di tutela degli incapaci, ha tratto conferma di una tesi precedentemente avanzata, e cioè che, nella spendita di una carta bancaria, alla funzione del pagamento sia strettamente connessa una funzione creditizia, individuabile precisamente nel *délai* intercorrente tra la transazione effettuata dall'utente e il successivo addebito sul suo conto (cfr. al riguardo, tra gli altri, H. DELAHAYE e A. GRISSONANCHE, *Les nouveaux moyens de paiement ont-ils besoin*

*d'un cadre juridique spécifique: l'expérience française*, in *Cahier de droit*, 1983, p. 289 ss.). Ma la generalizzata applicazione dei sistemi di trasferimento elettronico di fondi sembra destinata ad aver ragione di questa ambivalenza attribuita alle carte di pagamento, che, a suo tempo, ha indotto in Francia il *Conseil National du Crédit* a fissare un lasso di tempo di quaranta giorni, entro il quale le operazioni effettuate mediante carta bancaria dovevano ritenersi pagamenti, mentre in ogni operazione portata a termine successivamente era da ravvisarsi un'apertura di credito.

<sup>24</sup> Sul differente ambito applicativo dello statuto bancario nei vari ordinamenti europei, e sull'opera di armonizzazione della CEE v. R. COSTI, *Banca e attività bancaria nelle direttive comunitarie*, in *Banca, impresa, società*, 1989, p. 335 ss.

internazionali predisposti dagli operatori non bancari<sup>25</sup>, risulta chiaro che la piena efficacia della tutela offerta dalle norme deontologiche, quanto meno rispetto alle loro condizioni di applicabilità, dipende dall'adesione di tutti i soggetti i quali esercitino l'attività di emissione di carte.

### 3. CONCLUSIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO.

Tra i principi enunciati dalla Commissione CEE, e recepiti dal codice di comportamento proposto dalle associazioni bancarie europee, rileva in primo luogo quello della « trasparenza » nelle relazioni contrattuali tra i consumatori e gli istituti emittenti delle carte di pagamento.

La raccomandazione si sofferma in modo particolare sul contenuto delle condizioni di contratto predisposte dall'emittente, sulla fase dell'adesione del consumatore e sulle modalità della loro revisione. In considerazione del ruolo fondamentale che, nella ripartizione dei rischi tra i contraenti, assume il rispetto di determinati obblighi da parte del titolare della carta, viene ritenuta necessaria, al fine di responsabilizzarne il consenso, la redazione per iscritto delle condizioni di contratto. La previsione può apparire pleonastica, poiché la prassi dei contratti su modulo è già orientata, per sua natura, in questo senso; tuttavia, qualora la norma fosse riprodotta in una direttiva, emanata per regolare più incisivamente la materia, nella disciplina legislativa che ad essa dovrebbe far seguito la forma scritta verrebbe presumibilmente imposta a pena di nullità, introducendo così una figura di contratto solenne accanto ai contratti bancari tipici per i quali, come si sa, vige il principio della libertà di forma.

Requisiti delle condizioni contrattuali, inoltre, secondo quanto disposto dal par. 3 della raccomandazione, risultano dover essere la comprensibilità, la completezza e l'equità.

Il codice ECSA accoglie tali indicazioni, stabilendo che i formulari contrattuali devono essere redatti in forma scritta ed espressi in modo comprensibile, « nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la carta è offerta », specificandone i termini (soprattutto gli oneri gravanti sull'utente, le basi di calcolo delle commissioni e i c.d. tempi di valuta delle operazioni), e mantenendo un equilibrio (« fair balance ») tra gli interessi delle parti.

Ci si può domandare in che modo le enunciazioni contenute nel codice possano riflettersi nella pratica negoziale. Possono ritenersi, ad

<sup>25</sup> In Francia, ad esempio, le carte di pagamento emesse dagli istituti membri del *Groupement des Cartes Bancaires*, per le operazioni internazionali, sono affiliate alle

reti *Visa* e *Eurocard/Mastercard* (il pagamento, in tal caso, di norma è differito, ed è attivabile una linea di credito). Traggo questi dati da A.M. Foy, *op. cit.*, p. 88.

esempio, conformi al primo requisito le condizioni riportate a piccoli caratteri sul verso dei moduli di rilascio della carta? È compatibile con tale parametro la prassi comune di rendere note al cliente le condizioni contrattuali ed economiche non prima del momento stesso della sua adesione, tutelata peraltro solo dal « rito » della doppia sottoscrizione<sup>25-bis</sup>?

L'esigenza della completezza, poi, specie nella originaria e meno vaga formulazione del testo comunitario, potrebbe interpretarsi nel senso rigoroso dell'« autosufficienza » delle condizioni generali: implicando cioè che tutte le clausole opponibili al consumatore debbano figurare nel solo documento contrattuale sottoposto alla sua adesione, senza che in esso compaiano rinvii ad altri contratti stipulati con la banca. In tal caso, l'autonomia che si volesse così conferire al contratto di prestazione di servizi di pagamento si troverebbe in conflitto con il tenore di clausole, oggi ricorrenti, che del servizio offerto presuppongono invece il carattere accessorio nel quadro di un più generale « rapporto di clientela »<sup>26</sup>.

Per quanto attiene infine all'equità delle condizioni, tale esigenza difficilmente potrebbe essere soddisfatta senza metter mano ad una nuova redazione di molti dei moduli contrattuali correntemente utilizzati negli Stati membri<sup>27</sup>; non potrebbero infatti ritenersi compatibili con il criterio enunciato alcune clausole in forza delle quali, ad esempio, la banca erogante « si riserva la facoltà di sospendere o abolire il servizio in qualsiasi momento, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni del servizio medesimo, anche se non comunicate al correntista »<sup>28</sup>.

<sup>25-bis</sup> A questo proposito è da segnalare l'art. 13 della legge danese cit., che impone agli istituti emittenti di carte di pagamento di rendere disponibili le condizioni di contratto al cliente prima della sua adesione.

<sup>26</sup> Cfr. art. 12 delle norme bancarie uniformi che regolano il servizio Bancomat (ed. 1988), in forza del quale « per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il correntista è titolare e del quale il presente contratto costituisce parte integrante ».

<sup>27</sup> Secondo uno studio commissionato dal BEUC (*Bureau européen des unions des consommateurs* di Bruxelles) all'Istituto Moolengraaf per il Diritto Privato dell'università di Utrecht (*A survey of the implementation of the EC-recommendation concerning payment systems*, a cura di C.E. KNOBBOUT-BETHLEM, aprile 1990), lo stato di applicazione delle disposizioni comunitarie nella contrattualistica diffusa nei vari Paesi della CEE è ancora lontana dall'aver raggiunto un livello soddisfacente; le associazioni rappresentative dei consumatori, auspicando la rapida

adozione di una direttiva, ritengono che il nucleo di diritti essenziali degli utenti dovrebbe essere tutelato da un regolamento (direttamente applicabile, com'è noto, negli Stati membri).

<sup>28</sup> Art. 3, comma 2, reg. Bancomat cit. In dottrina ci si è chiesti se l'interruzione del servizio possa configurare un'ipotesi di danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ., non solo per l'interruzione durante la sua prestazione (G. BRANCADORO, *op. cit.*, p. 671), ma anche prima di accedervi (M. DONADI, *Bancomat*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 637). Non è possibile, in questa sede, approfondire la materia delle norme bancarie uniformi, e, tanto meno, quella dei contratti standard, sulla quale le n.b.u. s'innestano: in argomento v., tra gli altri, V. ALLEGRI, *Nuove esigenze di trasparenza del rapporto banca-impresa nell'ottica del contraente debole*, in *BBTC*, 1987, II, p. 38 ss.; G. FLORIDIA, *Condizioni bancarie uniformi e tutela del risparmiatore*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La concorrenza bancaria*, Milano, 1985, p. 171 ss.; F. BENATTI, *Le clausole di esonero da responsabilità*.

I rapporti relativi alla messa a disposizione e alla gestione dei nuovi mezzi di pagamento, in buona sostanza, vanno definiti alla luce della tendenza generale, affermatasi negli anni recenti, verso l'attuazione del principio della cosiddetta trasparenza nelle relazioni bancarie: fulcro centrale delle varie legislazioni europee approvate in questo campo ed anche dei vari disegni di legge, presentati in Italia e attualmente in discussione parlamentare, è la *disclosure*, che rende possibile al consumatore di esercitare il suo diritto di conoscere tutti gli elementi relativi al contratto che si accinge a stipulare<sup>29</sup>. La serietà della perfezione dell'accordo concluso dal consumatore e il richiamo della sua attenzione sui contenuti giuridici ed economici dell'operazione, nella *ratio* di tali provvedimenti, non sono soltanto obiettivi di tutela — per quanto già apprezzabili — fini a se stessi, ma rappresentano strumenti con i quali perseguire la maggiore efficienza delle singole banche e del sistema creditizio nel suo complesso.

Anche nel settore specifico — e assai rilevante — delle carte di pagamento, pertanto, tale principio dovrà contrassegnare la fase della negoziazione, garantendo l'informazione precontrattuale del consumatore sin dal momento della diffusione di messaggi pubblicitari<sup>30</sup>.

Da questa angolazione vanno esaminate le previsioni del codice di condotta relative al momento in cui il contratto di ammissione al servizio deve ritenersi concluso e alle modalità di revisione delle sue clausole.

Quanto al primo punto, le norme deontologiche innanzitutto interdicono l'invio di carte di pagamento ai clienti in mancanza di una loro esplicita richiesta; il divieto, introdotto a suo tempo dalla legislazione statunitense e da quella danese<sup>31</sup> per contrastare pratiche di *marketing* piuttosto diffuse tra le banche, e per impedire che dal ricevimento della carta si facessero immediatamente discendere conseguenze vincolanti per il cliente, è formulato dal par. 5 della raccomandazione, che ritiene invece perfezionato l'accordo solo quando al

lità nella prassi bancaria, in G.B. PORTALE (a cura di), *Le operazioni bancarie*, Milano, 1978, p. 135 ss.; REALMONTE, *Condizioni generali di contratto e norme bancarie uniformi*, ivi, p. 87 ss.; G. CAVALLI, *Le clausole vessatorie nei contratti bancari*, ivi, p. 103 ss.

<sup>29</sup> In argomento v. G. PONZANELLI, *La tutela del consumatore di servizi finanziari in diritto comparato: un'insegnamento per il caso italiano*, in R. RUOZI (a cura di), *La tutela del consumatore di servizi finanziari*, Milano, 1990, e in *Riv. dir. comm.*, 1989, p. 591 ss.

<sup>30</sup> Cfr. P. MARCHETTI, *La réclame e l'attività promozionale nel settore bancario e finanziario*, in L.C. UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 207 ss. In tema di pubblicità di carte di credito, v. Giurì di autodisciplina pubblicitaria,

decisione 29 gennaio 1988, n. 2 (Banca d'America e d'Italia c. Soc. Servizi Interbancari), in *Foro it.*, 1989, I, c. 2443, e, più in generale, N. GIUSTO, *L'autodisciplina pubblicitaria dei prodotti finanziari*, in *NGCC*, 1987, II, p. 439 ss.

<sup>31</sup> L'invio non sollecitato della carta di pagamento è vietato dalla sec. 911 dell'*EFT Act* e dall'art. 14.1 della legge danese. V. anche, nello stesso senso, il par. 5.4 delle *Australian Federal Government Recommended Procedures* e il par. 3.4 del *Code of Practice* neozelandese (citati *supra*, nota 7); nel campo delle carte di credito, lo stesso principio è accolto nella sec. 226.12 del *Truth in Lending Act* statunitense e dalla sec. 51 del *Consumer Credit Act* inglese.

titolare venga rilasciata la carta e una copia del contratto da lui sottoscritto<sup>32</sup>.

Il codice, tuttavia, deroga in parte al divieto, riservando alle banche la facoltà di effettuare l'invio quando si tratta di sostituire o di rinnovare una carta già in possesso del titolare: previsione che potrebbe dar luogo ad alcuni rischi per il cliente, se la nuova carta ha caratteristiche differenti da quella sostituita, e non sia accompagnata dai necessari chiarimenti, oppure sia « intercettata » e utilizzata da estranei; ma si deve ritenere, nel primo caso, che l'invio di una carta non identica nelle sue funzioni a quella precedentemente rilasciata, o l'abilitazione della carta già emessa a nuovi servizi, ricadrebbero comunque nel divieto di *unsolicited mailing*; mentre, per impedire che della carta caduta in mano di estranei si possa fare un uso illecito, una cautela sufficiente potrebbe essere quella di farne decorrere la validità (o di comunicare il codice personale) non contestualmente all'emissione, ma solo dopo la dichiarazione del titolare di averla ricevuta (cfr. sec. 911 dell'Act americano).

Per quanto concerne la modificazione del contratto, la raccomandazione CEE riproduce principi di diritto comune: è indispensabile, in linea di principio, l'accordo delle parti, ma tale accordo si ritiene concluso quando il titolare, portato a conoscenza dall'emittente della modifica proposta, continui a far uso della carta. Il codice si discosta invece dal criterio del silenzio *circostanziato* adottato nel testo comunitario, riservando alle banche la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali e conferendo valore di accettazione alla modifica proposta (e resa conoscibile con « sufficient notice ») al semplice silenzio successivo del cliente, protratto per un lasso di tempo predeterminato.

Ma si deve obiettare, a questo riguardo, che il silenzio in sé, nel nostro ordinamento, non potrebbe ritenersi sufficiente a concretare un comportamento concludente<sup>33</sup>, potendo essere causato, se non dall'ignoranza della modifica proposta (la cui conoscenza potrà presumersi *ex art.* 1335 cod. civ., stante l'inapplicabilità dell'art. 1341, comma 1, cod. civ. alla revisione di clausole contenute in contratti « standard »<sup>34</sup>), certo dalla inutilità di una condotta differente da-

<sup>32</sup> Dal tenore della norma, che sembra intendere la consegna della carta come elemento costitutivo del contratto e non come semplice momento esecutivo, alcuni autori, pur con ogni riserva, hanno dedotto la natura di contratto reale della convenzione di rilascio: cfr. Y. GERARD e A. SVENDSEN, *La raccomandation de la Commission sur les relations entre organisme financiers et porteurs de cartes de paiement*, in *Droit de l'informatique et des tel.*, 1989, n. 2, p. 47.

<sup>33</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile 3. Il contratto*, Milano, 1987, p. 214 ss.; R. SACCO, *Obbligazioni e contratti*, nel *Trattato di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 10, II, To-

rino, 1982, p. 28 ss., e in particolare Cass. 82/1988, citata a p. 31, nota 8, sul problema, risolto negativamente, « se il silenzio della parte che (dopo la contrattazione) ha ricevuto una fattura contenente clausole nuove, valga accettazione delle clausole (se, cioè, perfezioni una modifica del contratto originario) ».

<sup>34</sup> Non può reputarsi conosciuta la modifica proposta quando essa sia comunicata con avviso nei locali della banca o sulla stampa, e non all'indirizzo del destinatario. La conoscibilità di cui all'art. 1341, comma 1, cod. civ. non potrebbe infatti trovare applicazione, quando non si tratti di aderire ad una serie di condizioni predisposte ma di convenire

vanti all'esercizio del potere di modifica unilaterale della banca. Si può quindi dubitare della validità di una clausola che subordini l'efficacia della modifica del contratto al mancato rifiuto della stessa: una clausola siffatta, se ammissibile in una situazione di parità di forza contrattuale, nella contrapposizione tra predisponente e aderente, consentendo modifiche unilaterali secondo lo schema proposta-mancato rifiuto, oltre a determinare un totale svuotamento della bilateralità del contenuto negoziale<sup>35</sup>, costituirebbe lo strumento col quale il predisponente può introdurre « per mancato rifiuto » clausole vessatorie che altrimenti sarebbero (almeno) soggette alla regola della specifica approvazione per iscritto (art. 1341, comma 2, cod. civ.). Pertanto, anziché dedurre l'accettazione dal mero silenzio, pare preferibile assumere — come disposto dalle norme comunitarie — l'uso della carta da parte del titolare, successivo ad un'adeguata comunicazione della modifica proposta dalla banca, quale comportamento adesivo univoco; in caso di silenzio dell'utente e di una sua temporanea astensione dall'uso della carta il rapporto contrattuale dovrebbe continuare ad esistere nei termini inizialmente convenuti.

Con ciò non si vuole tacere la sostanziale irrilevanza di un rifiuto, comunque espresso, dal consumatore, cui è aperta solamente la via del *take it or leave it* di fronte alle modifiche unilaterali della banca; mentre, d'altra parte, nemmeno può essere posta in discussione l'idea stessa di una revisione dei contratti, che risponde alle mutevoli esigenze del mercato e della tecnica, oltre che alla necessaria uniformità di gestione dei mezzi di pagamento.

La rilevanza degli interessi coinvolti ha suggerito, in alcuni Paesi europei, forme di negoziazione collettiva tra le associazioni bancarie e le organizzazioni rappresentative dei consumatori<sup>36</sup>; mentre in altri,

sulla revisione di singole clausole, collocandosi questa seconda ipotesi in una prospettiva differente: non vi è più proposta e adesione, da cui deriva l'efficacia delle clausole semplicemente conoscibili, ma proposta e accettazione (qui desunta dal silenzio) da cui consegue l'efficacia della clausola accettata: cfr. M. PORZIO, *I contratti bancari*, nel *Trattato* diretto da P. Rescigno, cit., 12, Torino, 1985, p. 845.

<sup>35</sup> Sotto questo profilo, una clausola di questo tenore, introducendo la possibilità di un'incontrollabile modifica del quadro negoziale, potrebbe ritenersi contraria al principio di buona fede, qualora la regola contrattuale « legittimasse la parte a comportarsi senza tenere conto dell'altra. Se non risulta che questo interesse sia irrilevante o sia stato altrimenti salvaguardato deve riconoscersi la violazione del principio di buona fede, e la conseguente nullità della disposizione »: C.M.

BIANCA, *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 206.

<sup>36</sup> Cfr., in Francia, il *Comité Consultatif des Usagers* presso il *Conseil National du Crédit* (istituito dalla *loi bancaire* del 1984), il cui rapporto per il 1987-1988 può leggersi in *Droit de l'inf. et des tel.*, 1989, I, p. 109 ss.; nel Regno Unito, cfr. il *Report della Monopolies and Mergers Commission regarding Credit Card Services*, nella cui redazione sono state coinvolte le associazioni dei consumatori (v. in proposito C. REED, *The Jack Report-banking services: law and practice*, in *Computer Law & Practice*, 1990, p. 106 ss.). Sulle procedure di « revisione concertata » dei contratti v., criticamente, B. STAUDER, *Le contrat entre l'émetteur des moyens d'accès au système de transfert électronique de fonds et le consommateur*, in T. BOURGOIGNIE e M. GOYENS, op. cit., p. 225.

*ex lege* o in virtù di un accordo interbancario, si sono affidati ad *authorities* compiti di mediazione e di garanzia<sup>37</sup>. Su questa linea si poneva la previsione, contenuta in uno degli avanprogetti della proposta di direttiva comunitaria, della costituzione di un « organo centrale », istituito in ogni Stato membro, con il compito di ricevere le risultanze degli utenti in ordine alle condizioni di utilizzazione dei servizi, di valutarne l'ammissibilità, e di presentare un rapporto annuale alla Commissione CEE<sup>38</sup>.

#### 4. REGIME DELLA RESPONSABILITÀ E RIPARTIZIONE DEI RISCHI.

Il sistema di ripartizione dei rischi tracciato dal codice di comportamento proposto dall'ECSA riproduce nelle linee fondamentali le norme comunitarie, ispirate ai principi dell'informazione reciproca tra le parti nella fase esecutiva della prestazione e della limitazione della responsabilità dell'utente. Applicando tali criteri (già codificati dai testi legislativi al momento esistenti in materia<sup>39</sup>), le condizioni di contratto dovranno stabilire: a) la responsabilità del titolare, per il danno provocato dall'uso illecito della carta o del codice personale d'accesso che siano stati smarriti o sottratti o comunque divulgati, fino al momento della sua notifica alla banca emittente dell'avvenuta perdita o del furto subito; b) la responsabilità della banca, per ogni trasferimento non autorizzato successivo alla notifica del titolare della carta; c) la limitazione delle responsabilità del titolare ad un importo massimo prestabilito (fissato nella raccomandazione a 150 ECU), se però egli non abbia agito fraudolentemente o con negligenza grave.

Il regime contrattuale che ne risulta ha quindi, a suo fondamento, una regola di allocazione dei rischi nella durata del rapporto, in cui il criterio della colpa viene temperato da quello della limitazione della responsabilità: alla tempestività del titolare nel notificare la perdita dei propri mezzi di accesso al servizio è commisurato l'ammontare dei danni sofferti, mentre con la dichiarazione fatta pervenire alla banca si interrompe il nesso di causalità tra il danno ed il fatto dell'utente, esonerato, da quel momento, da ogni responsabilità<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Cfr., rispettivamente, l'Ombudsman introdotto dall'art. 10 della legge danese sulle carte di pagamento, cit., e il *Banking Ombudsman* istituito nel Regno Unito (su cui v. G. CRISCUOLI, *Banking Ombudsman*, Milano, 1989).

<sup>38</sup> Cfr. in proposito J. BIANCARELLI, *L'espace financier européen del 1993 et la protection de l'épargne, des investisseurs et des consommateurs de services financiers*, in

*Droit et prat. du comm. intern.*, 1988, p. 666.

<sup>39</sup> Ovvero i summenzionati *EFT Act* statunitense (1980), *Payment Cards Act* danese (1984) e la *Debit Cards Law* israeliana (1986).

<sup>40</sup> Sulla articolata *error resolution procedure* dettata dalla legislazione statunitense (sulle cui linee di fondo sono modellate le norme in rassegna) v., diffusamente, E. GIANANTONIO, op. cit., p. 21 ss.

La *ratio* di tali disposizioni va rinvenuta nella natura stessa del rapporto d'utenza, che vede il consumatore — inteso come controparte non professionale dell'impresa — assumere rischi inerenti al funzionamento di sistemi predisposti e gestiti dal soggetto fornitore del servizio, sui quali egli, pur interagendovi, non ha che un controllo marginale<sup>41</sup>.

Il sistema di *risks allocation* delineato dalle norme deontologiche presuppone necessariamente precisi oneri di diligenza delle parti. Il titolare deve infatti consultare gli estratti conto e notificare le eventuali irregolarità; deve custodire accuratamente la carta in suo possesso e soprattutto il codice d'identificazione personale, impedendone la divulgazione e, in particolare, evitando di trascriverlo sulla carta medesima, o, in « any form that would be intelligible or otherwise accessible », su oggetti che egli reca abitualmente con sé insieme alla carta, e che pure potrebbero essergli sottratti, « either honestly or dishonestly »: caso evidentemente di tale frequenza nella pratica da diventare, nel testo comunitario e nelle previsioni del codice ECSA, ipotesi « tipica » di negligenza<sup>42</sup>.

Può essere tuttavia difficile accertare il grado di diligenza usato dal titolare nella custodia del codice personale, ove si tenga fermo il presupposto che senza tale « coefficiente tecnico » la prestazione automatizzata non possa mai aver luogo: in tal caso, come si è affermato in alcune delle prime decisioni giurisprudenziali in materia, dal verificarsi di un'operazione non autorizzata dovrebbe comunque desumersi la negligenza del titolare nel suo dovere di vigilanza, configurato come obbligo di risultato<sup>43</sup>. Ciò ha indotto alcune banche europee ad inserire, nei formulari contrattuali offerti alla clientela, meccanismi assicurativi che riducono ulteriormente od escludono del tutto la responsabilità dell'utente per i trasferimenti non autorizzati verificatisi prima della notifica.

<sup>41</sup> L'assunzione di tali rischi da parte dell'utente è sembrata anche poter revocare in dubbio la stessa asserita gratuità del servizio Bancomat: G. BRANCADORO, *op. cit.*, p. 671.

<sup>42</sup> V. par. 6b del codice ECSA. Ma se allora la cattiva abitudine di annotare il codice d'identificazione personale è talmente dura a morire, lo sforzo mnemonico invano richiesto all'utente potrebbe forse essergli facilitato se i macchinari gli consentissero di adottare un codice personale di propria scelta, più facilmente « interiorizzabile ».

<sup>43</sup> V., tra le rare decisioni giurisprudenziali rese in materia nei diversi Stati membri, una serie di sentenze d'appello francesi (Pau, Douai, Paris, in *Droit de l'inf. et des tel.*, 1986, 3, p. 122 ss.), le quali hanno ad-

dossato all'utente i danni provocati da un uso illecito della carta, anche posteriore alla dichiarazione di furto, poiché, attesa l'affidabilità tecnica del sistema, e non potendo esso funzionare senza codice personale, il trasferimento non autorizzato presuppone necessariamente la negligenza dell'utente. V. *contra*: Cour d'appel de Paris 1° dicembre 1980, in *Dalloz*, 1981, p. 352, che ha invece escluso la responsabilità dell'utente e ha rigettato la tesi di un'assoluta affidabilità del sistema tecnico, ritenendo non dimostrata l'indispensabilità del codice personale per ottenere la prestazione automatizzata, potendo il sistema « fonctionner à l'aide de la carte seule, sans le recours du numéro de code personnel ou avec le secours d'un numéro quelconque, composé au hasard par l'utilisateur ».

L'emittente, da parte sua, deve ugualmente tutelare la segretezza del codice attribuito all'utente; deve inoltre assicurare il funzionamento continuo dei dispositivi atti a ricevere, in qualsiasi momento, la notifica, assumendo subito tutti i provvedimenti necessari ad impedire ogni ulteriore uso della carta; non potrebbero quindi ritenersi in linea con tale previsione alcuni modelli contrattuali in cui non viene specificato che con la notifica cessa la responsabilità dell'utente, o si ritiene quest'ultimo responsabile ancora per le 48 ore seguenti: infatti, avendo luogo l'abuso generalmente proprio nelle ore immediatamente successive al furto della carta, ciò equivarrebbe ad escludere *in nuce* qualsiasi ripartizione di responsabilità<sup>44</sup>.

Mentre per i c.d. *phantom withdrawals* il regime della responsabilità disegnato dalle norme di *best practice* si fonda su una « tipizzazione » contrattuale dei comportamenti delle parti, le disposizioni concernenti l'ipotesi di inadempimento della banca, per la mancata o tardiva esecuzione dell'ordine di pagamento, sembrano aprire la via ad un criterio di responsabilità oggettiva. Esse infatti affermano l'imputabilità alla banca del danno cagionato dall'irregolare funzionamento del sistema operativo: principio ben diverso dal tenore di molti dei più diffusi regolamenti contrattuali, contenenti, a questo riguardo, ampie esclusioni di responsabilità, da più parti già reputate invalide ai sensi dell'art. 1229 cod. civ.

Alla responsabilità della banca, tuttavia, le previsioni del codice pongono alcuni limiti: essa è esclusa nell'ipotesi di un guasto noto al contraente (avvisato ad esempio dal *display* del terminale) nel momento in cui egli ha effettuato l'operazione, e quando il danno sia provocato da macchinari non sottoposti al diretto controllo della banca; il danno risarcibile, inoltre, viene limitato in ogni caso alla somma oggetto del trasferimento, con esclusione dei danni indiretti.

Se nel primo caso alla colpa del danneggiato va senza dubbio riconosciuta un'incidenza sulla ripartizione della responsabilità, qualche perplessità sorge con riguardo alle altre due ipotesi. In primo luogo, si deve considerare la difficoltà di individuare la causa del danno nei sistemi più complessi, nei quali il trasferimento di fondi può articolarsi in una serie di operazioni concatenate, ciascuna svolta da un soggetto diverso (ad esempio, una banca pagatrice diversa da quella emittente, l'esercente commerciale presso cui è collocato il *point of*

<sup>44</sup> Cfr., nella contrattualistica italiana relative a carte di pagamento (anche non bancarie), le condizioni di contratto dei servizi Moneta, Euromercato, Coin Card, Gold Club Card; cfr. inoltre reg. Bancomat cit., secondo cui « la denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla banca solo dopo il tempo *ragionevolmente* necessario per provvedere al blocco della carta ». Ma v. invece,

per un confronto, il *raisonnement* di Trib. Commerce Liège 19 gennaio 1984 (confermata in appello), che ha configurato quale *obligation de résultat* della banca l'adozione di misure dirette a bloccare la carta (in *Rev. droit comm.*, 1984, p. 658 ss., con nota di J.P. BUY-LE, *La carte de banque à pistes magnétiques*).

*sale*, la stanza di compensazione automatizzata, il gestore delle reti di trasmissione): l'alterazione del messaggio trasmesso, e, conseguentemente, l'inadempimento, può avere origine in uno qualsiasi dei « segmenti » dell'operazione complessivamente considerata. Ciò induce a ritenere che la banca da cui prende avvio la prestazione del servizio sia nella posizione migliore per prevenire il danno con minor costo: non solo sul versante dei sistemi predisposti per la spendita della carta — ed infatti, nelle *explanatory notes* che accompagnano il codice di condotta, si precisa che nel diretto controllo della banca emittente si intendono ricompresi « all equipment and premises in which the issuer has authorised the use of the card » —, ma anche rispetto a tutte le tecniche e i rapporti necessari alla corretta esecuzione dell'ordine di pagamento<sup>45</sup>.

La banca potrà quindi essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, del danno sofferto dal cliente il cui ordine di pagamento non sia stato eseguito; ma potrà rivalersi, ove l'origine del danno si collochi all'esterno della sua diretta sfera d'influenza, sui soggetti partecipanti al sistema di trasferimento di fondi, per errori nell'elaborazione del messaggio, o sul vettore, per irregolarità provocate dal cattivo funzionamento della rete di trasmissione. Il vettore può identificarsi con la stessa stanza di compensazione, quando ad essa sia affidata la gestione di una rete telematica<sup>46</sup>; ma va richiamata la possibilità, per la banca, di essere manlevata anche quando il *network* utilizzato sia quello pubblico. L'esonero dalla responsabilità — ricorrente nella maggior parte dei regolamenti contrattuali — per ogni *défaillance* del sistema di trasmissione, ha infatti perso buona parte della sua ragion d'essere da quando la Corte Costituzionale, con una recente sentenza<sup>47</sup>, ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme del codice postale che sanciscono la sostanziale irresponsabilità dell'Amministrazione PP.TT., o dei suoi concessionari, per i danni cagionati nell'espletamento dei servizi di rispettiva competenza: in tal modo, come è stato posto in rilievo<sup>48</sup>, sembra possibile ristabilire una catena di responsabilità nel settore della fornitu-

<sup>45</sup> Cfr., tra gli altri, M. VASSEUR, *op. cit.*, p. 581; N. L'HEREUX, *Les effets de la technologie et la protection des droits des consommateurs dans le paiement bancaire*, in *Les Cahiers de droit*, 1983, I, p. 253 ss. Alcuni autori hanno prospettato l'applicabilità della recente direttiva CEE sulla responsabilità del produttore al settore dei servizi telematici: v. Y. POULLET e C. MONVILLE, *La demande finale en télématique*, Bruxelles, 1987, p. 293; cfr. anche, sull'applicabilità ai servizi in generale, da ultimo, M.C. CAPPONI, *Responsabilità oggettiva del prestatore di servizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1989, I, p. 567 ss.

<sup>46</sup> V. il D.M. PP.TT. (in questa *Rivista*, 1990, p. 761), che affida la gestione di reti internazionali di telematica ad uso privato all'agenzia *Reuter's* e alla *SWIFT* (Society for Worldwide Interbank Telecommunication).

<sup>47</sup> Corte Cost. 20 dicembre 1988, n. 1104, in questa *Rivista*, 1989, p. 184 ss., con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela costituzionale dell'utente telefonico e i suoi riflessi sui servizi telematici*.

<sup>48</sup> Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 190.

ra di servizi telematici, di cui le reti pubbliche di telecomunicazione, anche per la gran parte di quelli a carattere finanziario, costituiscono l'infrastruttura fondamentale<sup>49</sup>.

Per quanto concerne il danno indennizzabile, dovrebbero tenersi in considerazione non soltanto la somma oggetto dell'ordine di trasferimento inesattamente eseguito, ma anche gli interessi, le eventuali perdite dovute a variazioni dei tassi di cambio e, in certa misura, i danni indiretti, quando il rapporto non eseguito esponga l'ordinante, ad esempio, all'applicazione di una clausola penale: ma ciò attiene soprattutto ai trasferimenti di fondi tra utenti professionali — ponendo inoltre il problema della prevedibilità del danno, di non facile soluzione, come attesta un *leading case* statunitense in tema di *consequential damages*<sup>50</sup> —, e si comprende che il codice di comportamento non l'abbia tenuta in conto.

Va infine soggiunto, a complemento di quanto si è detto circa la limitazione della responsabilità dell'utente, che essa appare tanto più giustificata ove si consideri il carattere unilaterale dei mezzi di prova nel campo dei servizi elettronici di pagamento. Il codice, a questo riguardo, detta i seguenti principi: a) la banca dovrà tenere, per un « periodo sufficiente », registri interni che consentano di ricostruire lo svolgimento delle operazioni e di rettificare gli eventuali errori; b) al titolare della carta dovrà essere fornito riscontro dell'operazione effettuata, sotto forma di ricevuta rilasciata contestualmente all'operazione medesima o nel successivo estratto conto; c) qualora il titolare contesti la regolarità dell'operazione, la banca avrà l'onere di provarne la corretta esecuzione; il regolare funzionamento del sistema potrà essere provato, *prima facie*, producendo la registrazione dell'operazione contestata. Tali previsioni sembrano dover incidere sulla disciplina negoziale dei servizi — della cui compatibilità con l'art. 2698 cod. civ. in dottrina si è già dubitato —, nel senso che non potrà più essere imposta all'utente una rinuncia *a priori* a contestare in giudizio gli ordini di pagamento che gli siano stati attribuiti; il giudice adito, anche disponendo una perizia, potrà esigere dalla banca la prova del perfetto funzionamento del sistema, avendo riguardo, ad esempio, alle condizioni di sicurezza osservate nella comunicazione dei codici d'identificazione personale e all'adeguatezza delle tecniche di registrazione elettronica delle operazioni.

<sup>49</sup> Cfr. ulteriori riferimenti in R. D'ORAZIO e V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 455 ss.

<sup>50</sup> Cfr. il « classico » *Evro Corp. v. Swiss Bank Corp.* (673 F. 2d 951 (7th Cir. 1982), rev. 522 F. Supp. 820, N.D. Ill. 1981, cer. denied, 459 U.S. 1017 (1982)), commentato da E. GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 28 ss.; G. ALPA, *Pagamento di nolo mediante telex e responsabilità della banca per la mancata conclusione dell'operazione*, in *Dir. marittimo*, 1982, p. 136 ss.; H.F. LINGL, *Risk Allocation In International Interbank Fund*

*Transfer: CHIPS & SWIFT*, in 22 *Harvard Int. L.J.* (1981), in particolare p. 649 ss.; M. BUDNITZ, *The Finicky Computer, the Paperless Telex and the Fallible Swiss: Bank Technology and the Law*, in 25 *B.C.L. Rev.* (1984), p. 259 ss.; F. GREGURAS, *Corporate Electronic Fund Transfer: Increasing the Stakes*, in *The Scott Report*, 1981, October, p. 4 ss.; COMMENT, *Regulation of Wire Transfer and the Recoverability of Consequential Damages*, in 36 *Buffalo L.R.* (1987), specie p. 752 ss.

## 5. L'IRREVOCABILITÀ DEL PAGAMENTO.

Il problema di individuare, nei procedimenti di compensazione automatica delle operazioni compiute dalle banche, il momento in cui il pagamento deve ritenersi eseguito, è di non facile soluzione, poiché sotto questo profilo norma giuridica, regola tecnica e prassi bancaria, nei vari ordinamenti, non sempre coincidono<sup>51</sup>. Il carattere definitivo del pagamento è però di capitale importanza rispetto al principio della sua irrevocabilità, enunciato dalla raccomandazione CEE e tradotto nel codice di condotta (ma già operante nella contrattualistica e nella legislazione francese<sup>52</sup>); ciò presuppone appunto che si definisca il momento in cui l'operazione solutoria è portata a compimento. Solo allora, infatti, in virtù della vicenda delegatoria di cui consiste il trasferimento elettronico di fondi a mezzo *point of sale*, una volta eseguita l'obbligazione dalla banca nei confronti del beneficiario, l'ordine di pagamento del titolare non potrebbe più essere revocato. La prassi bancaria (la cui legittimità ha ricevuto conferma dalla giurisprudenza) conferisce efficacia costitutiva all'accreditamento, nel senso che a seguito dell'annotazione contabile la somma accreditata è automaticamente acquisita alla disponibilità del beneficiario; i regolamenti bancari, a questo riguardo, possono prevedere un intervallo di tempo più o meno lungo, ma la tendenza è quella di regolare simultaneamente — utilizzando sistemi *on-line* — le operazioni di addebito e di accredito, come si evince anche da una recente sentenza, che ha ritenuto la banca in dovere di effettuare la registrazione degli accrediti con la massima rapidità consentita dagli strumenti tecnici disponibili<sup>53</sup>. In questa prospettiva, sorge l'esigenza di una maggiore tutela del consumatore, il quale, non potendo più revocare l'ordine di pagamento dopo la sua (istantanea) esecuzione, può riscontrare vizi nella merce acquistata con la carta di pagamento, non avendo altra scelta se non quella di adire le vie giudiziali al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e l'eventuale risarcimento del danno (o quella di opporre al creditore l'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 cod. civ.*, qualora il rapporto di valuta

<sup>51</sup> Sul momento del pagamento nelle operazioni di trasferimento elettronico di fondi v. E. GIANNANTONIO, *Trasferimento elettronico di fondi e adempimento*, in *Foro it.*, 1990, V, c. 165 ss. Per un raffronto con altri ordinamenti cfr. H.F. LINGL, *op. loc. cit.*, e, con riguardo alla riforma del diritto delle obbligazioni canadese (che, secondo un progetto di legge, intende inserire il pagamento mediante carta tra gli strumenti di pagamento cui è riconosciuto corso legale, di guisa che il creditore non può opporsi ad un pagamento eseguito con tale mezzo), cfr. N.L'HEREUX,

*La libération du débiteur et les nouveaux instruments de paiement*, in *Les Cahiers de droit*, 1989, p. 909 ss.

<sup>52</sup> Cfr. art. 22 della *loi* 85-695 dell'11 luglio 1985, su cui v., tra gli altri, D. MARTIN, *Analyse juridique du règlement par carte de paiement*, in *Dalloz*, 1987, p. 51 ss. V. inoltre l'art. 1 delle *Norme per il Servizio Bancomat P.●S.*, su cui F. MAIMERI, *op. ult. cit.*, p. 257 s.

<sup>53</sup> Cass. 26 luglio 1989, n. 3507, in *Foro it.*, 1990, I, c. 128 ss., con nota di G. CARRIERO, *Bonifico bancario e onere di diligenza*.

consista di un rapporto di durata regolato da pagamenti rateali). Sotto questo aspetto, la introduzione del principio dell'irrevocabilità dell'ordine di pagamento potrà determinare, in alcuni ordinamenti, la necessità di un coordinamento con la disciplina del credito al consumo — di cui si sono inizialmente prospettate le possibili interferenze con quella delle carte di pagamento — che, nel caso del *Consumer Credit Act* inglese, legittima l'azione di responsabilità del consumatore anche verso l'impresa di credito, per il danno conseguente alla lesione di *consumer interests* contrattualmente apprezzabili<sup>54</sup>.

## 6. UNA PROPOSTA DI LEGGE ITALIANA.

Il ricorso allo strumento formale della raccomandazione, da parte della Commissione CEE, non ha rappresentato una semplice soluzione di ripiego, ma ha comportato due vantaggi: in primo luogo ha consentito di tracciare una linea di condotta, nel settore considerato, che può costituire un punto di riferimento in sede di valutazione giudiziale di casi specifici; in secondo luogo ha permesso di acquisire adeguati elementi di informazione sulle reazioni dell'ambiente economico interessato, che viene così sottoposto alla prova dei fatti. Ciò favorisce la possibilità di un intervento più incisivo, poiché rende gli operatori consapevoli dell'esistenza di certe regole, e, quindi, dell'esigenza di adeguarvisi. Il codice europeo di condotta, a questo riguardo, costituisce un documento interessante di tale fenomeno, poiché, oltre che costituire una fonte mediata di disciplina dei nuovi contratti, anticipa i principi sui quali, con ogni probabilità, dovrà fondarsi una direttiva comunitaria.

La necessità di garantire una maggiore « visibilità » del quadro giuridico in cui operano le banche<sup>55</sup> è tuttavia avvertita anche a livello legislativo nazionale: in questo contesto si colloca una recente proposta di legge<sup>56</sup>, che configura la *best execution* dei servizi di pagamento elettronico riprendendo e precisando le *guidelines* comunitarie.

Di particolare rilievo sono le previsioni della proposta di legge concernenti la conclusione del contratto, la modifica delle sue clausole e la ripartizione di responsabilità tra i contraenti, di tenore generalmente più rigoroso rispetto alle norme deontologiche. Viene infatti previsto l'obbligo, per l'istituto emittente, di far pervenire le condi-

<sup>54</sup> Sull'*Act* inglese (che ha introdotto la responsabilità solidale tra creditore e fornitore delle merci), v. F. ZICCARDI, *Il Consumer Credit Act britannico del 1974*, in *Giur. it.*, 1976, IV, p. 220 ss.; G. ALPA, *Diritto privato dei consumi*, Bologna, 1986, p. 163 s.; M. BESSONE, « *Economia* » e *tecnica negoziale del contratto di credito al consumo*, in *Giur. mer.*, 1987, II, p. 1041 ss.

<sup>55</sup> Cfr. S. CASSESE, *Nuove tendenze della normativa bancaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, p. 201.

<sup>56</sup> Proposta di legge n. 4033 presentata alla Camera dei deputati il 14 giugno 1989, d'iniziativa del deputato Ciccadini, « *Norme sull'emissione e l'utilizzazione di carte di debito e di credito* ».

zioni di contratto con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla conclusione di questo, che si realizza nel momento in cui il titolare utilizza la carta per la prima volta (art. 2); la modifica delle clausole contrattuali non può avvenire desumendo l'accettazione dell'utente dal suo silenzio, il quale deve dare il suo assenso, per iscritto, entro quattro settimane dal ricevimento della proposta; ma possono essere apportate modifiche di lieve entità, che non rappresentino aggravamento delle condizioni contrattuali per il titolare, purché esse gli siano notificate negli estratti conto (art. 4). La ripartizione della responsabilità ricalca il modello della raccomandazione CEE, fissando però un limite a 50 ECU per la responsabilità dell'utente fino al momento della notifica della perdita o del furto della carta, anche in caso di sua negligenza (art. 7). L'emittente deve rendere possibile la notifica dell'utente, in qualsiasi momento, attivando a tale scopo un numero telefonico « verde », ferma restando la validità della comunicazione effettuata con qualsiasi altro mezzo, purché sia possibile documentarne la data e l'ora di trasmissione (art. 7). Viene affermata, infine, la responsabilità dell'istituto emittente nei confronti del titolare non solo per i danni diretti, ma anche indiretti, subiti da quest'ultimo in conseguenza di un'anomalia nel sistema elettronico di trasferimento di fondi cui la carta ha accesso (art. 9).